

ALLEGATO A

(BUR2008033)

(5.3.4)

Testo coordinato della d.g.r. 29 luglio 2009 - n. 8/9958**Scheda tecnica relativa ai criteri del bando per la realizzazione di impianti solari termici al servizio di immobili di proprietà pubblica**

Oggetto del bando: impianti solari termici per la produzione di acqua ed aria calda al servizio di immobili di proprietà pubblica con una producibilità uguale o superiore a 10.000 kWh/anno ed aventi collettori solari tradizionali (piani, non vetrati, vetrati, sottovuoto, ad aria). Sono ammesse anche macchine per la climatizzazione estiva (solar cooling).

Risorse finanziarie: lo stanziamento finanziario messo a disposizione per l'erogazione del contributo in questione è pari a € 1.417.912,91 quali economie del precedente bando, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si rendano disponibili.

Soggetti beneficiari: Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, ALER, Fondazioni pubbliche.

Soggetti richiedenti: gli enti pubblici, le Società a capitale interamente pubblico, le Onlus o Cooperative senza scopo di lucro, le imprese private e le ESCO (Società di Servizi Energetici) che utilizzino, a titolo di concessione, locazione o di un diritto reale di godimento, immobili di proprietà pubblica o che attuino interventi di riqualificazione su immobili di proprietà pubblica.

Modalità di attuazione: bando a sportello fino ad esaurimento fondi - presentazione domande anche attraverso gli Ster.

Criteri di ammissibilità: essere proprietario dell'immobile sito in territorio lombardo iscritto al Catasto alla data di pubblicazione del bando.

Entità del contributo: il contributo è pari al 50% dei costi ammissibili di realizzazione dell'impianto con un tetto massimo di 50.000 euro per ogni singola domanda; se l'impianto è dimensionato anche per la climatizzazione estiva (solar cooling) il contributo ha un tetto massimo di € 60.000.

Ai sensi dell'art. 28 sexies, 3° comma della l.r. 34/78 per gli interventi realizzati nei Comuni con numero di abitanti inferiore a 3.000 o nei montani o parzialmente montani con numero di abitanti inferiore a 5.000, di cui all'allegato A) della d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 che ha modificato l'all. A) «Elenco zone omogenee e relativi Comuni» della l.r. n. 19 del 27 giugno 2008, il contributo sarà pari al 60% dei costi ammissibili di realizzazione dell'intervento con un tetto massimo di 60.000 euro per ogni singola domanda. Se l'impianto è dimensionato anche per la climatizzazione estiva (solar cooling) il contributo ha un tetto massimo di € 70.000.

Erogazione contributo: in 2 soluzioni: anticipo pari al 70% ad esito positivo dell'istruttoria e saldo del 30% a collaudo avvenuto.

Soggetto erogatore bando: RL.

Soggetto istruttore bando: Struttura Progetti di Incentivazione e Sviluppo delle rinnovabili - D.G. Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile.

«Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare - Introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli - Modifica e integrazione della d.g.r. 5290/07 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (l.r. n. 24/06)», modificata dalla d.g.r. n. 10118 del 7 agosto 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la Giunta regionale, con propria deliberazione 11 luglio 2008, n. 8/7635, ha disposto, in attuazione dell'articolo 13, commi 1 e 2, e dell'articolo 22, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, nonché misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose, ai sensi dell'articolo 11 della stessa l.r. 24/06;

- l'adozione di dette misure, che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 24/06, è basata sullo stato della qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche ed è graduata in ragione del carico di emissioni inquinanti prodotte dalle diverse tipologie di veicoli, è stata supportata:

- dai dati rilevati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Lombardia attraverso la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria, che hanno evidenziato per il particolato fine (PM10), per l'ozono e per il biossido di azoto una situazione stazionaria di criticità, estesa all'intero bacino padano, che rende difficoltoso il raggiungimento degli standard di qualità dell'aria fissati dalle direttive comunitarie di riferimento, ultima delle quali la direttiva 2008/50/CE;

- dalle stime dei quantitativi di emissione per tipologie di veicoli, ricavate dall'Inventario regionale «IN.EM.AR.»;

- le medesime misure sono coerenti con il «Documento di indirizzi per la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» proposto, per l'approvazione, al Consiglio regionale con d.g.r. 21 dicembre 2007, n. 8/6307 «Proposta di deliberazione consiliare: Indirizzi per la programmazione regionale di risanamento della qualità dell'aria», attualmente all'esame della competente Commissione consiliare;

- in particolare, la richiamata d.g.r. 7635/08, in conformità a quanto disposto all'articolo 13, commi da 1 a 4, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 5, della l.r. 24/06, ha stabilito, specificandoli nel relativo Allegato 1, i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni e le deroghe per la limitazione della circolazione di determinate tipologie di veicoli, compresi quelli a due o tre ruote, ad uso privato o speciale, confermando le disposizioni di cui alla d.g.r. 6418/07, per quanto concerne gli autobus di categoria M3, adibiti al trasporto pubblico locale (TPL);

- le limitazioni alla circolazione dei veicoli sono attualmente relative alla «Zona A1» del territorio regionale, come definita dalla d.g.r. 2 agosto 2007, n. 8/5290 (Zonizzazione del territorio in attuazione del d.lgs. 351/99 e dell'art. 2, comma 2, della l.r. 24/06), nonché a porzioni ulteriori del territorio lombardo, diverse dalla «Zona A1», laddove la Giunta regionale abbia approvato specifici accordi con le Province, i cui Comuni intendano aderire alle misure di limitazione alla circolazione dei veicoli;

Valutata la necessità di adottare ulteriori misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, in ragione della perdurante situazione di criticità dell'aria rilevata a tutt'oggi da ARPA Lombardia e tenuto conto dell'Intesa sottoscritta il 7 febbraio 2007 dai Presidenti delle Regioni del Bacino padano, da tempo impegnate in una politica condivisa per la tutela della qualità dell'aria, che il 6 giugno 2008 hanno confermato la volontà di proseguire la strategia comune per l'abbattimento delle polveri sottili, anche ai fini del riconoscimento, nelle sedi nazionale e comunitaria, delle peculiarità naturali e socio-economiche del bacino padano, in funzione dell'attuazione della Direttiva 2008/50/CE;

Considerati, in particolare, i dati rilevati ed elaborati da ARPA Lombardia, riguardanti l'impatto su scala regionale, in termini emissivi, dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi «pre-EURO 1», quantificabile in circa 450 t/a di PM10 e in circa 30.000 t/a di COV (Composti Organici Volatili), rispettivamente l'8% e il 60% delle emissioni totali derivanti dal settore traffico;

Evidenziato che:

- i COV sono precursori della formazione di PM10 secondario, che, a sua volta, rappresenta una quota variabile, mediamente, tra il 50 e il 70% del PM10 totale;

- i COV e il PM10 emessi dai motoveicoli e ciclomotori a due tempi «pre-EURO 1» manifestano una tossicità elevata, in relazione alla presenza di determinate tipologie di composti organici;

Considerato, inoltre, che il parco autobus adibito a trasporto pubblico locale (TPL), di categoria M3 e di classe «EURO 2 diesel», circolante in Regione Lombardia, quantificabile in circa 2750 unità, determina un contributo emissivo, in termini di particolato primario, direttamente emesso allo scarico, stimabile in 20 t/a;

Richiamati, della l.r. 24/06:

- i commi 1 e 2 dell'articolo 13, ai sensi dei quali la Regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera, secondo i criteri e le modalità di attuazione determinati dalla Giunta, nel rispetto delle direttive comunitarie, avuto riguardo sia dello stato della qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche, sia della gradualità delle misure, in ragione del carico di emissioni inquinanti dalle tipologie di veicoli classificate dal d.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada);

- l'articolo 22, comma 1, lettera a), n. 3), concernente la limitazione dei veicoli da due e tre ruote, non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e Direttive successive (veicoli detti «pre-EURO 1»);

Preso atto delle risultanze del tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale, istituito con d.g.r. 28 marzo 2007, n. 8/4444, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 24/06, riunitosi in data 21 luglio 2009 in sessione plenaria, sulla base dell'ordine del giorno inerente, in particolare, l'adozione di ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare;

Ritenuto, pertanto, di integrare e modificare l'Allegato 1 alla d.g.r. 7635/08, in ordine sia alle modalità di limitazione della circolazione per i soli motoveicoli e ciclomotori a due tempi, di classe «pre-EURO 1», sia all'individuazione della rete stradale interessata dalla limitazione, prevedendo:

- a) dal 15 ottobre 2010, il fermo permanente della circolazione nella Zona A1, da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00;
- b) dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011, il fermo della circolazione nelle Zone A2, B, C1 e C2, da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 19.30;
- c) dal 15 ottobre 2011, il fermo permanente della circolazione, oltre che nella Zona A1, nelle Zone A2, B, C1 e C2, da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00;
- d) il fermo della circolazione si applica, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione delle autostrade;

Ritenuto, inoltre, relativamente ai veicoli di categoria M3 e di classe «EURO 2 diesel» adibiti a TPL, di adottare misure ulteriori rispetto a quelle riportate nella d.g.r. 6418/07, prevedendo, ad integrazione e modifica dell'Allegato 1 alla medesima deliberazione, il fermo permanente della circolazione, a decorrere dal 15 ottobre 2010, da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00, dei suddetti veicoli di categoria M3, ex articolo 47, comma 2, del d.lgs. 285/92 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t), di tipo urbano, suburbano e interurbano, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B (veicoli detti «EURO 2») e alimentati a gasolio;

Considerato che:

- la misura relativa ai ciclomotori e ai motoveicoli a due tempi «pre-EURO 1» produrrà a regime, dal 15 ottobre 2011, un impatto positivo, in termini di riduzione delle emissioni derivanti dal parco motoveicoli e ciclomotori, quantificabile in circa il 75% per il PM10 e in circa l'85% per i COV, considerando anche le nuove emissioni generate dalla sostituzione del parco stesso con veicoli a bassa emissione;

- la misura relativa ai veicoli di categoria M3 e di classe «EURO 2 diesel» (TPL) produrrà una riduzione percentuale del 90% delle relative emissioni di PM10, considerando anche le nuove emissioni derivanti sia dalla sostituzione del parco TPL EURO 2 con mezzi a bassa emissione, sia dall'installazione di efficaci dispositivi antiparticolato;

Rilevato che le suddette integrazioni, laddove riferite unicamente alla Zona A1 del territorio regionale, si applicano anche ai territori dei Comuni, non appartenenti alla stessa Zona A1, che abbiano aderito alle misure regionali specificate dalla d.g.r. 7635/08, in attuazione del Protocollo di collaborazione con le Province lombarde, di cui alla d.g.r. 11 giugno 2009, n. 8/9595;

Evidenziato che, a norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e che l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della l.r. 24/06;

Considerata l'opportunità di dare attuazione all'articolo 13, comma 5, della l.r. 24/06, ai sensi del quale la Giunta regionale, al fine di agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, può disporre l'obbligatorietà dell'apposizione di vetrofanie (distintivo da apporre su vetro) su specifiche tipologie di veicoli, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia;

Ritenuto di:

- applicare il suddetto obbligo agli autoveicoli a motore, come definiti dall'articolo 54 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada»;

- stabilire l'obbligatorietà della suddetta misura a decorrere dal 15 ottobre 2010, data dalla quale decorrerà anche l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 27, comma 5, della l.r. 24/06, in caso di inosservanza accertata ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale;

- escludere dall'osservanza dell'obbligo i veicoli classificati di interesse storico e collezionistico, iscritti in uno dei registri previsti all'articolo 215 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada»;

- demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione delle modalità di applicazione della misura in argomento, tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- individuazione di modalità idonee ad assicurare la distribuzione capillare delle vetrofanie, anche mediante il supporto e l'utilizzo di internet;
- identificazione del formato e dei colori da associare univocamente alla classe EURO, al tipo di alimentazione e all'eventuale presenza di dispositivi di abbattimento delle emissioni;
- individuazione della modalità di apposizione della vetrofania;

Viste:

- le sentenze nn. 1998 e 1999/2009, pronunciate dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, che hanno accolto in parte, rispettivamente, il ricorso R.G. n. 2723/2007 proposto dal Comune di Montevecchia (LC) e il ricorso R.G. n. 2724/2007 proposto dal Comune di Santa Maria Hoè (LC), entrambi avverso la d.g.r. 5290/07, avente ad oggetto la suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati, nonché gli atti antecedenti, conseguenti e connessi;

- l'ordinanza n. 779/09, pronunciata dal TAR Lombardia sul ricorso R.G. n. 2672/2007, che ha accolto la domanda incidentale di sospensione della medesima d.g.r. 5290/07, presentata col suddetto ricorso dal Comune di Stezzano (BG);

Ritenuto di procedere alla modifica ed integrazione della d.g.r. 5290/07, escludendo dall'elenco dei Comuni ricadenti nella «Zona A1», riportato nell'Allegato 1 alla medesima deliberazione, i Comuni di Montevecchia (LC) e di Santa Maria Hoè (LC) ed includendo nello stesso elenco, relativo alla «Zona A1», il Comune di Stezzano (BG);

Considerata la coerenza di quanto sopra riportato col Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e con i conseguenti Documenti di Programmazione Economico-Finanziaria, l'ultimo dei quali relativo all'annualità 2010, come da d.g.r. 30 giugno 2009, n. 8/9717, che individuano tra le priorità strategiche dell'VIII legislatura la tutela della qualità dell'aria, da conseguire, in attuazione della legge regionale 24/06 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» e della direttiva 2008/50/CE, agendo in forma integrata sulle diverse sorgenti di inquinamento, derivanti in particolare dalle attività antropiche e, pertanto, dalla produzione industriale, dalla mobilità, dal riscaldamento civile, etc.;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di approvare le seguenti disposizioni relative ai motoveicoli e ciclomotori a due tempi, di classe «pre-EURO 1»:

- a) dal 15 ottobre 2010, fermo permanente della circolazione nella Zona A1, da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00;
- b) dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011, fermo della circolazione nelle Zone A2, B, C1 e C2, da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 19.30;
- c) dal 15 ottobre 2011, fermo permanente della circolazione, oltre che nella Zona A1, nelle Zone A2, B, C1 e C2, da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00;

2. di approvare la seguente disposizione relativa ai veicoli di categoria M3, ex articolo 47, comma 2, del d.lgs. 285/92 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t), di tipo urbano, suburbano e interurbano, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B (veicoli detti «EURO 2») e alimentati a gasolio:

- a) dal 15 ottobre 2010, fermo permanente della circolazione su tutto il territorio regionale, da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00;

3. di dare atto che le suddette disposizioni, laddove riferite unicamente alla Zona A1 del territorio regionale, si applicano anche ai territori dei Comuni, non appartenenti alla stessa Zona A1, che abbiano aderito alle misure regionali specificate dalla d.g.r. 7635/08, in attuazione del Protocollo di collaborazione con le Province lombarde, di cui alla d.g.r. 11 giugno 2009, n. 8/9595;

4. di dare atto che, a norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e che l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06;

5. di modificare e integrare con le disposizioni di cui al precedente punto 1. l'Allegato 1 alla d.g.r. 11 luglio 2008, n. 8/7635 che, così formulato, costituisce Allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa e sostituisce il suddetto Allegato 1 alla d.g.r. 7635/08;

6. di modificare e integrare con le disposizioni di cui al precedente punto 2. l'Allegato 1 alla d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6418 che, così formulato, costituisce Allegato 2 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa e sostituisce il suddetto Allegato 1 alla d.g.r. 6418/07;

7. di disporre, in attuazione dell'articolo 13, comma 5, della l.r. 24/06, l'obbligatorietà dell'apposizione di vetrofanie su specifiche tipologie di veicoli, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, con i seguenti criteri:

- a) applicazione del suddetto obbligo agli autoveicoli a motore, come definiti dall'articolo 54 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada»;
- b) obbligatorietà della misura a decorrere dal 15 ottobre 2010;
- c) applicazione, dalla stessa data del 15 ottobre 2010, della sanzione prevista all'articolo 27, comma 5, della l.r. 24/06, in caso di inosservanza accertata ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale;
- d) esclusione dall'osservanza dell'obbligo per i veicoli classificati di interesse storico e collezionistico, iscritti in uno dei registri previsti all'articolo 215 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada»;

8. di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione delle modalità di applicazione della misura di cui al precedente punto 7., secondo i criteri nello stesso stabiliti, tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- a) individuazione di modalità idonee ad assicurare la distribuzione capillare delle vetrofanie, anche mediante il supporto e l'utilizzo di internet;
- b) identificazione del formato e dei colori da associare univocamente alla classe EURO, al tipo di alimentazione e all'eventuale presenza di dispositivi di abbattimento delle emissioni;

c) individuazione della modalità di apposizione della vetrofania;

9. di modificare e integrare la d.g.r. 2 agosto 2007, n. 8/5290, escludendo dall'elenco dei Comuni ricadenti nella «Zona A1», riportato nell'Allegato 1 alla medesima deliberazione, i Comuni di Montevecchia (LC) e di Santa Maria Hoè (LC) ed includendo nello stesso elenco, relativo alla «Zona A1», il Comune di Stezzano (BG);

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Regionale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Pilloni

— • —

ALLEGATO 1

Modifica ed integrazione delle «Nuove misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, ai sensi della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, artt. 13 e 22. Terzo provvedimento attuativo inerente gli autoveicoli e i motoveicoli e ciclomotori» (d.g.r. 11 luglio 2008, n. 7635)

A) Misure relative alla circolazione veicolare, ai sensi degli articoli 13 e 22 della l.r. 24/06

Nella Zona A1 della Regione Lombardia, come definita dalla d.g.r. 2 agosto 2007, n. 5290 (Zonizzazione del territorio regionale in attuazione del d.lgs. 351/99 e dell'art. 2, comma 2, della l.r. 24/06), è disposto il fermo del traffico, nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7.30 alle ore 19.30**, per il periodo dal **15 ottobre al 15 aprile** dell'anno successivo, con le seguenti modalità:

a1) dal 15 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, della l.r. 24/06, per i seguenti veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive direttive (veicoli detti «pre-EURO 1» a benzina);
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della Direttiva 94/12/CEE e successive direttive (veicoli detti «pre-EURO 1» e «EURO 1» diesel);
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive (veicoli detti «pre-EURO 1 a due tempi»).

Per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del d.lgs. 285/1992, elencati all'articolo 203 del d.P.R. 495/92, le presenti limitazioni decorrono dal 15 ottobre 2009 per gli effetti dell'art. 22, comma 5, della l.r. 24/06.

Rimane in vigore quanto disposto per gli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale (TPL) con d.g.r. 15 giugno 2007, n. 4924 e con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6418.

a2) dal 15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, della l.r. 24/06, per i seguenti veicoli, ulteriori rispetto a quelli individuati al punto a1):

- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti «EURO 2» diesel) ad esclusione degli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale (TPL) per i quali vige la disciplina speciale di cui alle d.g.r. 15 giugno 2007, n. 4924 e con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6418.

Per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del d.lgs. 285/1992, elencati all'articolo 203 del d.P.R. 495/92, le presenti limitazioni decorrono dal 15 ottobre 2010 per gli effetti dell'art. 22, comma 5, della l.r. 24/06.

B) Ulteriori misure relative alla limitazione della circolazione e all'utilizzo di motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe «pre-EURO 1», ai sensi degli articoli 13 e 22 della l.r. 24/06

In aggiunta a quanto riportato al precedente punto A), relativamente ai motoveicoli e ai ciclomotori a due tempi di classe «Pre-EURO 1», è disposto quanto segue:

- b1) dal 15 ottobre 2010: il fermo permanente della circolazione nella Zona A1, **da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00**;
- b2) dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011: il fermo della circolazione nelle Zone A2, B, C1 e C2, come definite dalla d.g.r. n. 5290/07, **da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 19.30**;
- b3) dal 15 ottobre 2011: il fermo permanente della circolazione, oltre che nella Zona A1, nelle Zone A2, B, C1 e C2, **da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00**.

C) Ambito di applicazione

– *Relativamente al punto A)*

Il fermo della circolazione si applica alla zona A1 della Regione Lombardia, come definita dalla d.g.r. 2 agosto 2007, n. 5290, nonché a porzioni ulteriori del territorio lombardo, diverse dalla Zona A1, laddove la Giunta Regionale abbia approvato specifici

accordi con le Province lombarde i cui Comuni intendano aderire alle limitazioni alla circolazione dei veicoli stabilite dal presente allegato.

Il fermo della circolazione non si applica, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 24/06:

- alle autostrade;
- alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
- ai tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti c1) e c2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

Regione Lombardia ha approvato l'individuazione delle tratte di collegamento di cui al precedente punto c3) con decreti dirigenziali 13 ottobre 2008, n. 11254 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 14 ottobre 2008 – 1° Suppl. Straordinario) e 15 ottobre 2008, n. 11447 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 20 ottobre 2008 – Serie Ordinaria).

L'elenco delle strade, di cui ai punti c1), c2) e c3), sulle quali non si applica il fermo della circolazione, è pubblicato sul sito www.ambiente.regione.lombardia.it.

– *Relativamente al punto B)*

Il fermo della circolazione per motoveicoli e per ciclomotori a 2 tempi di classe «pre-EURO 1» si applica alle diverse zone del territorio regionale secondo le modalità e le tempistiche individuate al precedente punto B).

Il fermo della circolazione si applica, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione delle autostrade.

D) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Relativamente agli autoveicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 285/92, per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria EURO 3 e riportato nella rispettiva tabella di cui all'Allegato A del decreto del Ministero dei trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008;
- veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice della Strada, d.lgs. n. 285/92;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla Direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti EURO 0 o pre EURO 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;

- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.g.r. 15 giugno 2007, n. 4924 e con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6418;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.

E) Deroche dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla Direttiva 97/67/CE come modificata dalla Direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 285/92;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

F) Ulteriori misure obbligatorie per il contenimento dell'inquinamento

Su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo, è fatto obbligo:

- di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- di spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

ALLEGATO 2

Modifica e integrazione delle «Modalità di attuazione delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli di cui agli articoli 13 e 22, l.r. 24/06, relativamente ai veicoli di categoria M3 (autobus), che svolgono servizio di trasporto pubblico locale» (d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6418)

Ai veicoli di categoria M3, ex art. 47, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t), di tipo urbano, suburbano ed interurbano,

- a) non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e Direttive successive (**veicoli detti «pre EURO 1»**),
si applica il fermo della circolazione, a decorrere dal 1° luglio 2007, da lunedì a domenica, dalle 0.00 alle 24.00;
 - b) omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE (**veicoli detti «EURO 1»**) e alimentati a gasolio,
si applica il fermo della circolazione, a decorrere dal 1° ottobre 2008, da lunedì a domenica, dalle 0.00 alle 24.00;
 - c) omologati ai sensi delle Direttive 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B (**veicoli detti «EURO 2»**),
si applica il fermo della circolazione, a decorrere dal 15 ottobre 2010, da lunedì a domenica, dalle 0.00 alle 24.00.
- 1) Il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, ad esclusione della rete autostradale insistente sul territorio stesso ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 24/06.
 - 2) Sono esclusi dal fermo:
 - a) i veicoli elettrici, ibridi e multimodali, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera a) della legge regionale 24/06;
 - b) i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera b) della legge regionale 24/06;
 - c) i veicoli alimentati a gasolio dotati di **efficaci** sistemi di abbattimento del particolato, omologati ai sensi della vigente normativa, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera c) della legge regionale 24/06. Per **efficace** sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria EURO 3 e riportato nella rispettiva tabella di cui all'Allegato A del decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008;
 - d) i veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di idoneità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice della Strada, d.lgs. n. 285/92;
 - e) i veicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, dei servizi di Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - f) i veicoli svolgenti funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno, in servizio per chiamate di pronto intervento a tutela della salute e della sicurezza (ad esempio luce, gas, acqua, sistemi informatici, soccorso stradale);
 - g) i veicoli di pronto soccorso;
 - h) i veicoli targati CD e CC;
 - i) i veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap muniti del relativo contrassegno.